

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia a conclusione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, per riferire in merito alle attività svolte nell'ambito del settore giustizia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	14
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679- <i>quater</i> Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2769 Farina</i>) ...	16
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	22
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2767 Pagano</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo base dei relatori – nuovo testo della proposta di legge, C. 2150 Ferranti</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
AVVERTENZA	21

AUDIZIONI

Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Ministro della giustizia Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Ministro della giustizia a conclusione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, per riferire in merito alle attività svolte nell'ambito del settore giustizia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Andrea ORLANDO svolge una relazione a conclusione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, per riferire in merito alle attività svolte nell'ambito del settore giustizia.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giulia

SARTI (M5S), Alfonso BONAFEDE (M5S), Walter VERINI (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti il Ministro Andrea ORLANDO.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.05.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

C. 2679-*quater* Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatore*, osserva come il disegno di legge in esame — composto da un unico articolo recante un'autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania — tragga origine dallo stralcio dell'articolo 17, comma 20, del disegno di legge di stabilità.

Il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, autorizza la spesa

di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per le esigenze connesse al possibile utilizzo da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

La disposizione in esame fa salve per l'anno 2015 le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, e 2-*quater* dell'articolo 3 del decreto legge n. 136 del 2013 (che ha dettato una serie di misure per l'emergenza ambientale e sanitaria nella c.d. Terra dei fuochi), in base ai quali:

nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 2-*bis*);

agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente in esame è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia (comma 2-*quater*). L'articolo 1, comma 2, reca la copertura finanziaria.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo ma chiede che vengano inseriti taluni rilievi nelle premesse del parere della Commissione. Affinché non vi sia un inappropriato impiego di risorse finanziarie e non si tratti di un provvedimento scarsamente efficace per arginare questo fenomeno che, comunque, sembra essere

non affrontato in maniera adeguata e radicale, si chiede – accanto all'intervento delle Forze armate (oggetto anche di una risoluzione del M5S), tanto sentito dagli abitanti delle zone interessate, un potenziamento delle risorse e dell'utilizzo del personale delle forze dell'ordine. Più precisamente, dovrebbero essere riviste le risorse di uomini e mezzi del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, in un lasso di tempo brevissimo dalla eventuale entrata in vigore della legge, nonché del Corpo Forestale dello Stato, anch'esso costretto ad operare con scarsi mezzi, e che, da quanto emerge dal rapporto ecomafie 2014 di Legambiente, ha accertato nel 2013 oltre 10 mila reati ambientali contro i 65 della Polizia di Stato, rivelandosi di grande utilità nella lotta alla repressione di tali fenomeni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.10.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2769 Farina).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi e C. 1499 Marazziti è stata abbinata la proposta di legge C. 2769 Farina.

Avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato, adottata come testo base (*vedi allegato 1*) e che nella seduta odierna si procederà esclusivamente alla loro illustrazione.

Vittorio FERRARESI (M5S), comunica che il suo gruppo ha presentato ventuno emendamenti tra di loro graduati, al fine di migliorare il testo del Senato che appare essere insufficiente ed inefficace. Dichiaro di essere disposto, con spirito propositivo, a qualsiasi confronto con il relatore e gli altri colleghi, anche rinunciando ai propri emendamenti più estremi, a condizione che si trovino, seguendo un percorso trasparente, delle soluzioni che rendano concretamente efficace la formulazione del reato di tortura.

Daniele FARINA (SEL), dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato degli emendamenti volti a testimoniare la mancata sintonia con le scelte operate dal Senato, ritiene che la circostanza che il relatore abbia presentato un emendamento che sostanzialmente riscrive il reato di tortura stia a prefigurare il ritorno del testo al Senato, con il rischio di non approvare più la legge introduttiva del reato di tortura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che l'emendamento del relatore appare essere il tentativo di una sintesi di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva. Rileva che la preoccupazione dell'onorevole Farina di non veder approvato il testo qualora dovesse essere modificato quello trasmesso dal Senato non è fondata, in quanto altrimenti questo rischio varrebbe per ogni testo trasmesso da un ramo del Parlamento all'altro. Conse-

guenza della tesi dell'onorevole Farina sarebbe la trasformazione della seconda lettura di una Camera nella mera ratifica della prima lettura dell'altra Camera.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce le proprie preoccupazioni, ricordando anche che inizialmente l'esame delle proposte di legge sulla tortura sarebbe dovuto iniziare alla Camera, su richiesta del suo gruppo, ma che il Senato, invece, ne anticipò l'esame senza poi considerarle una priorità, come sarebbe avvenuto alla Camera. Auspica che il relatore abbia almeno avuto dei contatti informali con i colleghi del Senato, al fine di evitare delle soluzioni che poi non verrebbero accettate dal Senato, allontanando definitivamente l'approvazione finale del testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che nel caso in esame la Commissione dovrà valutare se via sia l'esigenza di modificare il testo del Senato o se, invece, le parti non condivise siano comunque tollerabili. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2767 Pagano).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti è stata abbinata la proposta di legge C. 2767 Pagano. Dopo aver ricordato che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha fissato la giornata odierna come termine entro il quale i relatori, onorevoli Amodio e Dambruoso, avrebbero dovuto pre-

sentare una proposta di testo base, avverte altresì che i relatori hanno presentato proposta di testo base (*vedi allegato 2*).

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, preliminarmente sottolinea come i relatori abbiano voluto considerare come perentorio il termine fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritenendo di fondamentale importanza predisporre quanto prima un testo che possa costituire una base di esame della Commissione per poter quindi modificare la disciplina della prescrizione. All'esito dell'indagine conoscitiva, la proposta di legge Ferranti è sembrata tra le abbinare quella che meglio rispettava le due esigenze emerse: quella di evitare che la prescrizione si trasformi in un ostacolo alla prosecuzione dei processi e quella di escludere che la prescrizione possa essere utilizzata come strumento per allungare eccessivamente i tempi del processo. Quest'ultima esigenza, ad esempio, non viene calcolata dalla proposta di legge C. 1174 Colletti, che sembra addirittura violare il principio di ragionevole durata del processo. Occorre, quindi, formulare un testo che individui dei tempi congrui della prescrizione dei reati, fissando comunque un termine finale certo del processo. Non si può tenere conto che un processo troppo lungo può vedere scemato l'interesse stesso della collettività a punire un certo fatto oltre che a rendere più difficile l'accertamento stesso dei fatti.

Passa quindi ad illustrare la proposta di testo base soffermandosi, in particolare, sulle modifiche apportate alla proposta di legge C. 2150 Ferranti. Tra queste richiama la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione di alcune reati, che per loro gravità e struttura necessitano di un termine maggiore di quello che risulterebbe dal criterio ordinario. Si tratta, in particolare, dei reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità e di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, al quale è riconduci-

bile il reato di disastro ambientale. In questi casi, oltre a registrarsi una elevata gravità, si verifica spesso un ritardo tra la consumazione del reato e la sua emersione, che può avvenire anche quando la prescrizione sta scadendo o addirittura è già scaduta. Aumentare il termine di prescrizione potrebbe essere una soluzione.

Altra modifica significativa al testo della proposta Ferranti riguarda la previsione della sospensione della prescrizione in luogo della sua interruzione nel caso di esercizio dell'azione penale. In particolare, all'articolo 159 del codice penale si aggiunto in fine un comma, secondo cui il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio. Se durante i termini previsti dal presente articolo si verifica una delle ipotesi previste dall'articolo 159, i termini sono prolungati per il tempo corrispondente.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, tiene a sottolineare che la proposta dei relatori rappresenta un punto di partenza su cui lavorare, che tiene conto per quanto possibile delle audizioni svolte. La scelta di prevedere per alcuni reati il raddoppio dei termini di prescrizioni è stata fatta per offrire alla Commissione la possibilità di discutere di quei casi che hanno portato ultimamente l'opinione pubblica ad occuparsi di prescrizione, quali la « sentenza Eternit » e « mafia capitale », relativamente ai reati ambientali e a quelli contro la pubblica amministrazione. Ritiene che questa scelta sia anche conforme alle scelte effettuate nell'ambito dell'Unione europea, secondo le quali i reati contro la pubblica amministrazione sono considerati di estrema gravità, come testimonia l'intento di attribuirli alla competenza del Procuratore europeo. Per quanto attiene al disastro ambientale, l'esigenza di termini più

lungi di prescrizione nasce dal forte scollamento che potrebbe esservi tra il tempo della consumazione del reato e quello della sua emersione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede ai relatori se, come a lei sembra, il termine di prescrizione, che rimane sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado, riprenda nel caso in cui l'appello non si concluda entro due anni.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, conferma l'impressione del Presidente.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la proposta di testo base dei relatori sia troppo timida rispetto non solo ai proclami della maggioranza, ma anche alle esigenze che erano emerse nel corso dell'indagine conoscitiva. Questa timidezza è molto probabilmente dovuta ad imposizioni da parte di alcuni gruppi di maggioranza. La disposizione sul raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati è l'ennesima dimostrazione di come la maggioranza rincorra l'opinione pubblica con il fine di far vedere che si sta facendo qualcosa, senza poi in realtà fare niente. Ad esempio, vi potrebbero essere reati anch'essi gravi da ricondurre a tale disposizione. La maggioranza, invece, si è limitata ai reati che, al momento, sembrano essere quelli maggiormente sensibili per l'opinione pubblica.

Ribadisce che si tratta di un testo insufficiente che non dà le risposte che invece dovrebbero essere date. Occorrerebbe affrontare il problema sotto tutti gli aspetti che lo compongono, verificando, ad esempio, le ragioni per le quali le Corti d'appello e la Corte di cassazione sono ingolfate da appelli e ricorsi. Ritiene incostituzionale, alla luce del principio di innocenza, ancorare la sospensione della prescrizione alla sentenza di condanna di primo grado. Chiede, infine, quando sarà deliberata l'adozione del testo base da parte della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver precisato che per lei la proposta di testo base non può essere considerata un timido tentativo, comunica al deputato Colletti che sarà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a stabilire i tempi di esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede al rappresentante del Governo ed alla maggioranza se vi sia un percorso già tracciato che regoli il rapporto tra il testo del Governo più volte annunciato e l'esame delle proposte di legge oggi all'ordine del giorno ed, in particolare, il testo base. Osserva a tale proposito che il testo presentato oggi dai relatori si sovrappone in più punti su quello che sembrerebbe essere da notizie di stampa, il testo che dovrebbe essere presentato dal Governo. In particolare, la proposta di testo base prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato di corruzione, mentre il testo del Governo dovrebbe prevedere l'aumento di pena di tale reato. La stessa questione vale per la disciplina generale della prescrizione che il testo dei relatori modifica sostanzialmente prevedendo la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. Chiede, quindi, se la maggioranza sia consapevole che in Commissione si appresta a discutere di alcuni istituti sulla base di un testo che a breve potrebbe anche essere superato da quello del Governo.

Daniele FARINA (SEL) preliminarmente sottolinea l'esigenza che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predisponga una programmazione ragionata dei lavori della Commissione che al momento è caratterizzata da una iperproduzione legislativa accelerata e senza gli opportuni approfondimenti. Per quanto attiene alla materia della prescrizione, ricorda che il suo Gruppo è sempre stato favorevole a prevedere l'aumento dei termini di prescrizione di alcuni reati piuttosto che la modifica della disciplina

generale dell'istituto. Il testo proposto dai relatori, ad esempio, sembrerebbe allungare eccessivamente i tempi processuali anche per reati minori.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il testo presentato dai relatori confonda due esigenze che dovrebbero essere distinte tra loro, come emerso anche nel corso delle audizioni. In particolare, la prescrizione risponde alla *ratio* dell'oblio, che è cosa ben diversa dall'esigenza dello Stato di concludere i processi per accertare i reati una volta in cui l'interesse all'oblio sia venuto meno. Ricorda che il suo Gruppo ha più volte contestato la paralisi dell'esame delle proposte di legge in materia di prescrizione a causa di un atteggiamento dilatorio da parte del Governo che annunciava l'imminente presentazione di un disegno di legge che poi puntualmente non è stato mai presentato. Auspica che il Governo non continui ad ostacolare i lavori della Commissione annunciando disegni di legge che poi non presenta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che i relatori abbiano svolto un lavoro di sintesi che tiene conto delle audizioni svolte e che comunque rappresenta un punto di partenza per l'esame della Commissione. Questo testo si trova ora all'esame della Commissione e sarà oggetto di discussione in vista della deliberazione del testo base. Ciò non esclude naturalmente che nel frattempo potrà essere presentato dal Governo il disegno di legge approvato ultimamente dal Consiglio dei Ministri.

Il viceministro Enrico COSTA prende atto della proposta di testo base presentato dai relatori, che dovrebbe costituire una sorta di sintesi delle proposte di legge abbinata. In attesa della presentazione del disegno di legge del Governo, osserva che il testo presentato dai relatori coincide con la scelta del Governo di prevedere che dopo la sentenza di condanna di primo grado il corso della prescrizione sia sospeso per due anni. Nell'esaminare il testo

si dovrà tenere conto che la prescrizione ha anche la funzione di evitare che i tempi del processo si allunghino eccessivamente anche a causa di tempi morti dovuti, in alcuni casi, all'inerzia della pubblica amministrazione, che finiscono per danneggiare i cittadini.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda al rappresentante del Governo che gli auditi hanno più volte sottolineato che è un grave errore mischiare la prescrizione con il principio di ragionevole durata del processo. Per quanto attiene al testo dei relatori ritiene che qualsiasi modifica alla disciplina della prescrizione sia inutile qualora non si proceda anche alla abrogazione del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, che costituisce una delle storture della « legge ex Cirielli ».

Alfonso BONAFEDE (M5S) non riesce a comprendere come i deputati del gruppo del PD possano condividere le stesse posizioni del viceministro Costa, che appartiene ad una forza politica che, sia pure con una diversa compagine, ha sostenuto la « legge ex Cirielli » tanto contrastata, al momento dell'approvazione, dal centrosinistra.

Al viceministro chiede quale sarà l'atteggiamento del Governo qualora non ci dovesse essere coincidenza o comunque corrispondenza tra il disegno di legge, che dovrebbe essere presentato, ed il testo dei relatori e se, quindi, dovrà essere la Commissione od il Governo a fare un passo indietro. Chiede invece al rappresentante del gruppo PD se da parte del suo gruppo vi sia l'intenzione di chiedere un'accelerazione dell'*iter* legislativo attraverso l'inserimento dei provvedimenti sulla prescrizione nel calendario dell'Assemblea. A questo proposito, rileva che il suo gruppo, trovandosi all'opposizione, ha una quota ridotta di provvedimenti che possono essere inseriti in tale calendario e che, nel caso di specie, questa quota è esaurita dalla proposta di legge sul reddito di cittadinanza, che costituisce una delle priorità fondamentali del Movimento 5 Stelle.

Il viceministro Enrico COSTA replica al deputato Bonafede che intanto il Governo registra che il testo dei relatori si ispira allo stesso principio al quale si ispirerà anche il testo del Governo, quale la sospensione per due anni del corso della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. Per il resto il Governo parteciperà ai lavori della Commissione come avviene ordinariamente e, quindi, anche presentando eventualmente degli emendamenti su alcuni punti del testo base, che costituisce unicamente un punto di partenza dell'esame in Commissione. Sempre in replica al deputato Bonafede, rileva inoltre che il testo dei relatori contiene un numero maggiore di modifiche alla disciplina della prescrizione rispetto al testo del Governo e che queste ulteriori modifiche sembrerebbero essere comunque vicine alle posizioni del deputato Bonafede e del suo gruppo.

Anna ROSSOMANDO (PD), riservandosi di intervenire sul merito, osserva che il testo presentato oggi rappresenta la base per la discussione in Commissione. All'esito di questa discussione, che potrà vedere anche confronti nell'ambito di maggioranza, la Commissione approverà emendamenti e quello che sarà il suo testo.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce che la Commissione e, quindi, anche i deputati di opposizione si stanno trovando in una situazione assurda, in quanto il Governo sta presentando un testo che disciplina i medesimi istituti oggetto del testo che dovrebbe essere assunto dalla maggioranza come testo base, ma lo fa in termini diversi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che le osservazioni del deputato Molteni siano infondate in quanto, come ha spiegato il viceministro, il testo dei relatori si incentra sullo stesso meccanismo della prescrizione che dovrebbe prevedere il testo del governo: la sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. Tra i

due testi, pertanto, non dovrebbero esservi sostanziali discrepanze. La circostanza che il Governo presenti un disegno di legge nel corso dell'*iter* legislativo non è certamente una anomalia, come dimostrano tutti i diversi precedenti in tal senso. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

ALLEGATO 1

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

EMENDAMENTI

ART. 1.

L'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

ART. 613-*bis*.
(Tortura).

Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-*ter*.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza

persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

ART. 613-*quater*.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

1. 19. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

L'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

ART. 613-*bis*.
(Tortura).

Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di

protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-ter.

(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-quater.

(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

ART. 613-bis.

(Tortura).

Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-ter.

(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-quater.

(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tor-

tura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- 1. 18.** Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, il capoverso ART. 613 bis (Tortura) è sostituito dal seguente: Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

ART. 613-bis.

(Tortura).

Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-ter.

(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con [a reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

- 1. 20.** Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

L'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire i seguenti:

« ART. 608-bis. – *(Tortura)* – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

ART. 608-ter. – *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)*. – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da Lino a quattro anni.

- 1. 15.** Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

L'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire i seguenti:

ART. 608-bis.

(Tortura).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona a una

persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 608-ter.

(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- 1. 14.** Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 613-bis – (*Tortura*). – Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni, o l'incaricato di pubblico servizio, che nell'esercizio del servizio, con condotta attiva od omissiva, intenzionalmente provoca ad una persona un grave pregiudizio, fisico o psichico, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto previsto dal comma precedente deriva una lesione personale la pena è aumentata.

Se dal fatto deriva una lesione grave la pena è aumentata di un terzo; se deriva una lesione gravissima la pena è aumentata della metà; se deriva la morte si applica la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

ART. 613-ter c.p. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni o servizio, istigano altre persone, anche non qualificate dal ruolo, a commettere il delitto di tortura, di cui all'articolo 613 bis c.p., se l'istigazione non è accolta, ovvero se è accolta ma il delitto non è commesso, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

- 1. 10.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 608-bis. – (*Tortura*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente) ».

- 1. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, il capoverso ART. 613 bis (Tortura) è sostituito dal seguente: Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

ART. 613-bis.
(Tortura).

Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale [a pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

1. 21. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, il capoverso ART. 613-bis (Tortura) è sostituito dal seguente: Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III,

del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

ART. 613-bis.
(Tortura).

Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

ART. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

1. 22. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 613-bis con il seguente:

613-bis. – (Tortura) – Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura

o di assistenza intenzionalmente infligge ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero e opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se dal fatto derivano una lesione o la morte come conseguenze non volute dal colpevole, si applica l'articolo 586, ma le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. Qualora dal fatto derivi una lesione o la morte si applica l'articolo 586, ma le pene sono raddoppiate.

Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

1. 11. Il relatore.

Al comma 1, il capoverso ART. 613-bis (Tortura) è così sostituito:

Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente:

« ART. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, a fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è

punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

1. 17. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 613-bis con il seguente:

613-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. La pena è aumentata di un terzo se ne deriva una lesione personale grave e della metà in caso di lesione personale gravissima. Se ne deriva la morte, la pena è l'ergastolo.

Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.

1. 30. Marzano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 613-bis con il seguente:

613-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di

ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La pena è aumentata di un terzo se ne deriva una lesione personale grave e della metà in caso di lesione personale gravissima. Se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.

1. 31. Marzano.

Al comma 1, il capoverso ART. 613-bis (Tortura) è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente articolo:

ART. 613-bis.
(Tortura).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

1. 16. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: Chiunque alle parole: minorata difesa con le seguenti: Chiunque, con qualsiasi atto, infligga in-

tenzionalmente a una persona dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.

1. 32. Marzano.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che.

Conseguentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.

1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: Chiunque alle parole: fisiche o psichiche con le seguenti: Chiunque, con qualsiasi atto, infligga intenzionalmente dolore o sofferenze fisiche o psichiche.

1. 33. Marzano.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: con violenze o minacce fino a: acute con le seguenti: , con qualsiasi atto, cagiona.

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: con violenze o minacce gravi con le seguenti: con violenza o minaccia grave.

*** 1. 7.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1 le parole: violenze o minacce sono sostituite dalle seguenti: violenza o minaccia grave.

* **1. 23.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

Al comma 1 la parola: gravi è soppressa.

** **1. 24.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: gravi.

** **1. 6.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: acute.

1. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: privata della libertà personale alle parole: minorata difesa con le seguenti: al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.

1. 34. Marzano.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo le parole: minorata difesa inserire le seguenti: al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare

pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.

1. 35. Marzano.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

1. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

ART. 613-ter.

(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

1. 26. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

ART. 613-ter.

(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle

funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

1. 24. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

ART. 613-ter.

(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

1. 25. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, il capoverso ART. 613-bis, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il

fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.

1. 35. Marzano.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 613-ter.

* **1. 112.** Ferranti.

All'articolo 1, comma 1, il capoverso articolo ART. 613-ter è soppresso.

* **1. 13.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, il capoverso ART. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) è sostituito dal seguente;

« ART. 613-bis.

(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. »

1. 27. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso ART. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) è sostituito dal seguente;

ART. 613-bis.

(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di

un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. »

- 1. 28.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, aggiungere in fine le seguenti parole: « e il reato di cui all'articolo 613-bis ».

- 1. 01.** Ferranti.

ART. 2.

Sopprimere.

- 2. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 608-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza alla tortura. »

- 2. 2.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

Al comma 1, capoverso « 2-bis » sopprimere le parole: non e: salvo che.

- 2. 3.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * **3. 5.** Sarti.

Sopprimerlo.

- * **3. 1.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: esistano fondati con le seguenti: vi siano.

- 3. 4.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole fondati motivi aggiungere la seguente frase: che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere.

- 3. 2.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, la parola anche è soppressa.

- 3. 3.** Molteni, Caparini.

ART. 4.

Al comma 1, le parole sottoposti a procedimento penale o, sono soppresse.

- 4. 1.** Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondo per le vittime dei reati di tortura).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura al fine di assicurare una completa riabilitazione delle vittime e un equo risarcimento la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.

2. In caso di morte delle vittime derivante dall'atto di tortura gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. I criteri e le modalità per i risarcimenti di cui al comma 1 e 2 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. 01. Marzano.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Istituzione del fondo per le vittime della tortura).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di

una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.**PROPOSTA DI TESTO BASE DEI RELATORI – NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE, C. 2150 FERRANTI****Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.**

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

2. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, dopo le parole « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 317, 318, 319, 319-*quater*, 434 ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura

penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale).

1. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 3-*ter*) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-*quater*) perizie di lunga durata o di particolare complessità disposte in udienza preliminare o in dibattimento, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

3-*quinqüies*) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice precedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima ».

2. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio. Se durante i termini previsti dal presente articolo si verifica una delle ipotesi previste dal presente articolo, i termini sono prolungati per il tempo corrispondente ».

ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 161
del codice penale).*

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente: « L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo ».